

Codice A1817B

D.D. 17 giugno 2024, n. 1282

**D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/2023. Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. inerente il progetto "Realizzazione del tratto di completamento Arginatura sul Fiume Toce a protezione del Capoluogo", localizzato nel Comune di Ornavasso (VB) - Cat. B 7.O - Pos. 2024-04/VER**  
**Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art.23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**



**ATTO DD 1282/A1817B/2024**

**DEL 17/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/2023. Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. inerente il progetto "Realizzazione del tratto di completamento Arginatura sul Fiume Toce a protezione del Capoluogo", localizzato nel Comune di Ornavasso (VB) – Cat. B 7.O - Pos. 2024-04/VER  
Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art.23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Premesso che:

in data 27/03/2024 (prot. n. 57552) il Comune di Ornavasso ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "*Realizzazione del tratto di completamento Arginatura sul Fiume Toce a protezione del Capoluogo*", localizzato nel Comune di Ornavasso (VB) – Cat. B 7.O - Pos. 2024-04/VER;

il Proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati al fine della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

il progetto in oggetto prevede la realizzazione del tratto di completamento della arginatura del Fiume Toce a protezione del capoluogo. Nello specifico è prevista la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, con riferimento al contenimento dei livelli di piena duecentennali a monte dell'abitato di Ornavasso, tramite la materializzazione della linea arginale in corrispondenza della fascia B di progetto prevista nella variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Fiume Toce, approvata dal comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 15/2004;

il progetto ricade parzialmente e solo in minima parte in area protetta del Parco Nazionale della Val Grande" e non ricade in aree facenti parte della rete Natura 2000, è soggetto a vincolo paesaggistico ambientale ex D.Lgs. 42/2004 e ad autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, costituito conomissisDGR 29 marzo 2024, n. 14-

8374 Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), ha individuato, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nonché quali strutture regionali interessate la Direzione Agricoltura e Cibo, la Direzione Competitività del Sistema Regionale e la Direzione Ambiente, Energia e Territorio; con nota prot. n. 57552 del 27/03/2024, il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha comunicato ai Soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento e la pubblicazione su sito web della Regione Piemonte della documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico; con nota prot. n. 58448 del 27/03/2024 il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato nel Settore Tecnico di Novara e Verbania la struttura responsabile del procedimento in oggetto; con nota ns. prot. n. 22592 del 07/05/2024, il Settore Tecnico di Novara e Verbania ha richiesto ai componenti dell'Organo Tecnico Regionale e ad ARPA Piemonte, di far pervenire entro la data del 03/06/2024, le proprie considerazioni in merito alla valutazione degli impatti ambientali significativi, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006; con nota ns. prot. n. 22558 del 07/05/2024, il Settore Tecnico di Novara e Verbania ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., richiedendo ai Soggetti interessati di far pervenire entro la data del 11/06/2024 il proprio parere in merito alla necessità di sottoporre il progetto alla fase di VIA, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni.

Preso atto che:

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte;

sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei componenti dell'Organo Tecnico e dei Soggetti territoriali, istituzionali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale all'istruttoria;

- Provincia del Verbano Cusio Ossola Settore III Tutela Faunistica, prot. n. 19513 del 17/04/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA);

- ASL del VCO, prot. n. 79991 del 29/04/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA);

- Provincia del Verbano Cusio Ossola Settore Viabilità, prot. n. 27640 del 03/06/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA con prescrizioni);

- RFI Rete Ferroviaria Italiana – prot. 26167 del 27/05/2024 (parere preventivo con indicazioni e prescrizioni da ottemperare nella redazione del progetto definitivo/esecutivo). Nello stesso parere, che viene verbalizzato ed allegato alla presente, la Società RFI s.p.a. evidenzia che le aree di proprietà di RFI s.p.a. non possono essere sottratte alla loro destinazione senza preventivo consenso di RFI, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210;

- Direzione Ambiente Energia e Territorio, prot. n. 99861 del 30/05/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA con condizioni ambientali);

- ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sede di Vercelli, prot. 28391 del 06/06/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA con condizioni/prescrizioni);

- Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, prot. n. 28920 del 10/06/2024 (parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA con prescrizioni);

Sono stati acquisiti, inoltre, i seguenti contributi di soggetti interessati:

- Acqua Novara VCO, prot. n. 23594 del 13/05/2024.

In esito a tutto quanto sopra riportato, valutata la documentazione progettuale, si ritiene che sia possibile escludere il progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni vincolanti dettagliatamente riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'allegato al presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241/90 e s.m.i.;
- D.Lgs. 112/98;
- D.G.R.n.14-8374 del 29 marzo 2024;
- LR 44/00;
- D.Lgs. 165/2001;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- LR 23/2008;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- L.R. n. 13 del 19/07/2023.;

#### *determina*

1. di escludere il progetto “*Realizzazione del tratto di completamento Arginatura sul Fiume Toce a protezione del Capoluogo*”, localizzato nel Comune di Ornavasso (VB) – Cat. B 7.O - Pos. 2024-04/VER, presentato dal Comune di Ornavasso, dalla Fase di Valutazione di cui all'art.23 del D.Lgs 152/06, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non sostituisce, integra o comprende in alcun modo ogni altra autorizzazione, parere o altro analogo atto autorizzativo necessario per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere acquisito separatamente dal Committente;
3. di dare atto che la presente Determinazione verrà inviata al proponente ed ai Soggetti interessati di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e verrà depositata presso l'Ufficio deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente Determinazione è ammesso, da parte dei Soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

I funzionari

Ing. Massimo di Bari

Dott. Geol. Paolo Semino

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli per Mauro Spano'

Allegato

## ALLEGATO

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 13/2023. Fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto “*Realizzazione del tratto di completamento Arginatura sul Fiume Toce a protezione del Capoluogo*”, localizzato nel Comune di Ornavasso (VB) – Cat. B 7.O - Pos. 2024-04/VER. Richiedente: Comune di Ornavasso (VB).

**Elenco delle condizioni ambientali e raccomandazioni del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017.**

### 1 Premessa

Ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28/03/2011 n. 1/AMD “*Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite*”.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l’autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della L.r. 13/23, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio e il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore Lavori, accompagnate da relazioni esplicative relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relativi agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle rispettive disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

### 2 Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

#### Progettazione definitiva ed esecutiva

#### Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam

- 2.1 (**ANTE OPERAM** - *Ente titolato alla verifica: ARPA*) Fatto salvo quanto previsto dal RD 523 del 1924, art. 96 nel merito dei divieti adottati presso gli argini, sia valutato un miglioramento delle caratteristiche ecologiche dell’argine in progetto prevedendo l’inserimento di vegetazione autoctona arbustiva, e/o se possibile arborea, in prossimità dello stesso, anche per un migliore inserimento paesaggistico di tutte le strutture, inclusi i muri rivestiti in pietra. Nella valutazione di un miglior inserimento ecologico, dovranno essere precisate le specie utilizzate e le modalità di messa a dimora degli esemplari con indicazione di una sufficiente varietà floristica. Per l’eventuale valutazione dell’inserimento di fasce

tampone che possano favorire la riqualificazione ecologica e azione filtro, coerentemente con quanto indicato dalla misura KTM02 del PTA per ridurre l'inquinamento di origine agricola, si può consultare la guida della Regione Piemonte "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari – realizzazione gestione" – Edizione 2018.

- 2.2 **(ANTE OPERAM - Ente titolato alla verifica: ARPA)** Poiché, come citato in premessa, il proponente prevede di utilizzare "materiale proveniente da cave di prestito ... per il 60% del volume totale necessario, il restante 40% sarà di nuova fornitura" (SPA – Pag. 40), e poiché indica nell' *Elab. F-1.7 – Disciplinare descrittivo e prestazionale il documento di riferimento per le specifiche, che tuttavia non è stato reperito in documentazione (è disponibile il documento Elab. F-1.6 con medesimo nome che non contiene dettagli sulla provenienza ipotizzata)*, si richiede che in sede di progettazione esecutiva sia fornito maggiore dettaglio in merito al materiale utilizzato per la costruzione dell'argine indicandone anche la provenienza, nel rispetto delle già individuate caratteristiche geotecniche, perseguendo l'obiettivo di garantire la maggiore quota di riutilizzo in un'ottica di economia circolare.
- 2.3 **(ANTE OPERAM - Ente titolato alla verifica: ARPA)** Si richiede che per tutte le aree interferite dal cantiere sia fornito un piano di ripristino, che preveda il tempestivo recupero delle aree interessate dai lavori anche attraverso l'utilizzo di esemplari a effetto rapido e garantendo il necessario accompagnamento alla crescita. Dovranno essere indicate in progetto le modalità di messa a dimora delle specie vegetali utilizzate per i ripristini ambientali e dovranno essere presentati un piano di manutenzione e un piano di monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle manutenzioni e a individuare eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari, che includa anche le vie di avvicinamento al cantiere e tutte le aree di manovra;
- 2.4 **(ANTE OPERAM - Ente titolato alla verifica: Ente titolato alla verifica: REGIONE PIEMONTE)**  
In fase di appalto, le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere i quantitativi e i siti di approvvigionamento di suddetti materiali.

## **Fase di cantiere e di esercizio**

### **Termine per la verifica di ottemperanza: Corso d'Opera o Post Operam**

- 2.5 **(FASE DI CANTIERE - Ente titolato alla verifica: ARPA)** Si anticipa che durante le fasi di movimentazione dei materiali dovrà essere richiesta adeguata deroga ai limiti acustici d'area, definendo preventivamente le mitigazioni necessarie e assumendo tutte le precauzioni del caso.
- 2.6 **(POST OPERAM - Ente titolato alla verifica: ARPA)** Deve essere previsto l'invio all'Autorità competente e ad Arpa-Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est un report con cadenza annuale per un periodo che permetta il recupero della naturalità di tutte le aree interferite, non inferiore ai 5 anni e prorogabile in caso di fallimento degli interventi di ripristino o di contrasto all'invasione di specie vegetali esotiche.

## **RICHIAMI NORMATIVI E -RACCOMANDAZIONI**

- Come già indicato dal proponente nel documento "F1.12\_Relazione sulla gestione dei materiali di scavo", si richiama a titolo di promemoria che per la gestione delle Terre e Rocce da scavo deve essere rispettato quanto previsto dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017;
- Preso atto che è stato escluso il prelievo di materiale in alveo, a titolo cautelativo si precisa che qualora l'intervento, al fine della composizione del rilevato arginale, prevedesse, per particolari ragioni e comunque nel rispetto della normativa vigente per l'utilizzo del materiale d'alveo, l'estrazione di materiali all'interno del sito in bonifica di interesse nazionale "ex Enichem" (che in prossimità del sito di intervento interessa l'alveo del fiume Toce) sarà opportuno verificare la conformità all'utilizzo, analizzando anche i parametri indice della contaminazione dello stesso sito (SIN) come ad esempio 2,4-DDD, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, Esaclorobenzene.
- Nel merito delle specie vegetali esotiche, si evidenzia che le aree di cantiere sono maggiormente vulnerabili alla loro propagazione se non gestite correttamente. Poiché non è stato fatto un approfondimento nel merito, non è possibile valutare le potenziali criticità e definire gli impatti legati, in particolare, al movimento terra. La probabile presenza delle stesse non consente, sebbene sia prevista

idrosemina sulle aree interferite, di escludere, in assenza di adeguate misure di prevenzione, la possibilità che quanto in progetto possa costituire una importante occasione di ulteriore diffusione di alcune di queste entità nelle aree interessate dal cantiere e, in prospettiva, in quelle limitrofe ad esse.

- Si precisa che è sempre necessario garantire il contrasto alla propagazione delle specie esotiche invasive in tutte le aree interferite dalle opere (cfr. elenchi regionali D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 aggiornati con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022, le linee guida n. 24-9076 e 33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e la Procedura tecnica "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)<sup>1</sup>", tutti reperibili sul sito della Regione Piemonte<sup>2</sup>). Per quanto concerne la lotta al specie invasive, è necessaria la predisposizione di una relazione di caratterizzazione della flora alloctona presente all'interno delle aree interessate dal progetto e nelle aree attigue secondo i contenuti della sopra citata procedura tecnica; a seguito di tale caratterizzazione dovranno essere indicate le modalità di gestione che si intendono adottare, che dovranno essere conformi a quelle riportate nelle schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte<sup>3</sup>. Il piano di gestione dovrà porre particolare attenzione nella gestione dei residui vegetali, che dovrà essere dettagliata nell'elaborato presentato, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle eventuali entità oggetto di intervento.
- il progetto dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.
- Tutto il materiale di risulta non idoneo o non necessario all'utilizzo in cantiere per reinterri o rilevati andrà gestito come rifiuto sulla base delle priorità individuate dall'art. 179, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006: La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Considerando quindi lo smaltimento in discarica come ultima possibilità e privilegiando invece il recupero di materia. Nelle sue valutazioni sull'utilizzo del materiale, il direttore lavori dovrà considerare anche la caratterizzazione effettuata secondo quanto indicato all'art. 20 del DPR 120/2017, trattandosi in questo caso di un cantiere di piccole dimensioni.

---

<sup>1</sup> [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft\\_word\\_-\\_u.rp\\_t185\\_rev01.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_t185_rev01.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

<sup>3</sup> <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>